



# COMUNE DI REZZO

PROVINCIA DI IMPERIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

26/04/2023

N.10

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZA VERSAMENTO TARI ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di aprile alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ADORNO RENATO - Sindaco	Sì
2. BERTONE DANILO - Consigliere	Sì
3. BERUTTI ELISA - Consigliere	Sì
4. BUSA MARCO - Presidente	Sì
5. CERIATI FEDERICO - Consigliere	Sì
6. SCHENARDI LEONARDO - Consigliere	Sì
7. VIANELLO GIOVANNI - Consigliere	Sì
8. MUCILLI ELOISA - Consigliere	Sì
9. SCIANDRINI SERGIO - Assessore	Sì
10. SERIO ANTONELLO - Consigliere	Sì
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il SINDACO ADORNO RENATO - Sindaco.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE VIGLIONE Dott.ssa Francesca.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023), che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;

**RILEVATO** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi "riconosciuti" fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

**PRESO ATTO** che l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025 deve avvenire utilizzando il tool allegato alla Determina n. 2/2021 della stessa Autorità per le Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 o 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *"limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie"*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

**DATO ATTO** che i dati relativi al PEF sono quelli già acquisiti con il PEF pluriennale 2022-2025, validati nel corso del 2022, con la necessità di provvedere all'aggiornamento dei dati nella prossima annualità a seguito della nascita di nuovi costi di smaltimento presso le discariche di Bossarino e Boscaccio, quantificabili in circa € 35.000/annui;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

**PRESO ATTO** che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 95.600,00 totali di cui per € 35.344,00 per costi fissi e per € 60.257,00 per costi variabili;

**RITENUTO** di attribuire alle utenze domestiche il 95,46% del costo complessivo ed il restante 4,54% alle utenze non domestiche;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di prendere atto del PEF pluriennale 2022/2025 approvato con propria deliberazione n. 21 del 26/05/2022 e di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

**ACQUISITO:** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 e 5 del 29/03/2023;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge,

### **DELIBERA**

- **DI APPROVARE** le premesse parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- **DI PRENDERE ATTO** del PEF pluriennale 2022/2025 approvato con propria deliberazione n. 12 del 25/05/2022 e del PEF 2023 in particolare per la determinazione delle tariffe TARI 2023;
- **DI DARE ATTO** che il PEF 2023 ammonta ad € 95.600,00, come indicato all'allegato "A";
- **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'allegato "B" al presente atto;
- **DI DEROGARE** per l'anno 2023 a quanto stabilito dall'art. 48 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, relativo alla riscossione T.A.R.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 07/08/2014, disponendo per due rate scadenti rispettivamente il 31 agosto e il 2 dicembre con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2023;
- 
- **DI DARE ATTO** infine che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle

modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

- **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

*Pareri ai sensi degli artt. 49, 1°comma, e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000*

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile - previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1°comma, e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Ing. Fulvio Modugno

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.sa Maria Ferrari

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
Renato Adorno

Il Segretario Comunale  
VIGLIONE Dott.ssa Francesca

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Rezzo , li 04/10/2023

Il Segretario Comunale  
VIGLIONE Dott.ssa Francesca

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** \_\_\_\_\_

- Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune, in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134 comma 3 del D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.)
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.)

Il Segretario Comunale  
VIGLIONE Dott.ssa Francesca